***DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELL’ON. CARLO NORDIO, MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, NONCHÉ DEL DOTT. MATTEO PIANTEDOSI, MINISTRO DELL’INTERNO, E DEL DOTT. ALFREDO MANTOVANO, SOTTOSEGRETARIO DI STATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI***

**DOC. IV-BIS, N. 1-A**

***Speech per l’Assemblea per il relatore, on. Pittalis***

Grazie Presidente!

Il tempo a mia disposizione è ovviamente troppo esiguo per illustrare compiutamente una vicenda così complessa qual è quella che ha impegnato intensamente la Giunta per le autorizzazioni negli ultimi due mesi. Perciò, per comprendere a fondo i motivi in virtù dei quali la Giunta medesima propone all’Assemblea di negare l’autorizzazione a procedere nei confronti dei Ministri della giustizia e dell’interno nonché nei confronti del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, invito i colleghi a leggere l’approfondita relazione di maggioranza che è stata depositata alla Presidenza il 7 ottobre scorso.

In questa sede mi limito solo a evidenziarne alcuni aspetti essenziali.

È noto – perché la stampa se n’è diffusamente occupata – che il Tribunale dei Ministri di Roma ha chiesto alla Camera l’autorizzazione a procedere nei confronti dei Ministri Nordio e Piantedosi e nei confronti del Sottosegretario Mantovano in relazione alla vicenda concernente la liberazione e il rimpatrio di Osama Almasri, stretto collaboratore della Procura generale della Libia e figura apicale della cosiddetta Forza di deterrenza (RADA Force), struttura para-militare ma anche organo con funzioni di polizia giudiziaria in Libia.

Secondo l’accusa, che io ovviamente non condivido, dopo l’arresto avvenuto a Torino il 19 gennaio in esecuzione di un mandato della Corte penale internazionale, vi sarebbe stata una strategia concertata: il Ministro della giustizia avrebbe provocato la mancata convalida dell’arresto non trasmettendo in tempo il mandato al Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Roma; il Ministro dell’interno avrebbe disposto l’espulsione abusando dei poteri conferiti dal Testo unico immigrazione; il Sottosegretario alla Presidenza avrebbe organizzato il rimpatrio con un volo di Stato, addirittura “consumandone il carburante”, invece di utilizzare un volo commerciale di linea. E tutto questo – si sostiene – non per sicurezza nazionale, come chiaramente è stato, ma per sottrarre Almasri al mandato della Corte penale internazionale.

Ora – Presidente – è noto che, nei casi di richiesta di autorizzazione a procedere per reati ministeriali ai sensi dell’articolo 96 della Costituzione, la Camera competente non può sindacare il fatto di reato, la cui qualificazione è di competenza dell’Autorità giudiziaria. Infatti, in base alla legge costituzionale n. 1 del 1989, compito della Camera è procedere astrattamente “come se” i reati fossero stati commessi – senza, ovviamente, con ciò riconoscere che essi siano stati realmente compiuti – e valutare solo se le condotte dei Ministri siano state poste in essere al fine di tutelare interessi dello Stato costituzionalmente rilevanti e/o di perseguire preminenti interessi pubblici.

Si tratta delle cosiddette scriminanti parlamentari previste dall’articolo 9, co. 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989, la cui funzione principale è quella di garantire la salvaguardia dell’azione di governo, evitando che atti politicamente necessari, ma giuridicamente problematici, siano automaticamente ricondotti alla responsabilità penale, laddove possano essere giustificati da finalità pubbliche di grande rilevanza.

La Camera – dicevo – non può entrare nel merito delle valutazioni giuridiche compiute dal Tribunale dei Ministri, e così è stato durante lavoro istruttorio svolto in Giunta. Però, mi sia consentito solo accennare in questa sede come i vizi procedurali e le contraddizioni nelle argomentazioni giuridiche contenute nella relazione del Collegio di prime indagini siano state tali e tante da aver indotto taluni membri della Giunta a ipotizzare addirittura l’inammissibilità della domanda di autorizzazione a procedere.

D’altra parte, che si sia in presenza di una evidente forzatura giuridica è dimostrato dal fatto che lo stesso Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nel parere reso ai sensi dell’art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989, aveva sostenuto, ad esempio, che il Ministro Piantedosi avesse correttamente esercitato i propri poteri nel disporre l’espulsione di Almasri per motivi di sicurezza pubblica a seguito della sua scarcerazione da parte dell’Autorità giudiziaria e sottolineato come l’utilizzo del volo di Stato, disposto dal Sottosegretario Mantovano, costituisse il necessario e appropriato completamento delle misure di sicurezza rese indispensabili dalla scarcerazione stessa.

La Giunta non ha tuttavia giudicato opportuno coltivare l’ipotesi di inammissibilità della richiesta del Tribunale, in quanto ha ritenuto assolutamente palese che ricorrano nella fattispecie le predette esimenti parlamentari e che quindi i Ministri e il Sottosegretario abbiano agito “*per la tutela* di un *interesse dello Stato costituzionalmente rilevante*” e per perseguire “*un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo*”.

Per valutare la sussistenza di tali interessi pubblici superiori, occorre tenere concretamente presente quale fosse lo scenario operativo in cui i Ministri si sono trovati ad operare tra il 19 e il 21 gennaio 2025, dal momento dell’arresto di Almasri a quello del suo rimpatrio in Libia.

Alla luce della relazione del Tribunale dei Ministri e della documentazione allegata, emerge che l’AISE aveva accertato come il trattenimento in Italia di Almasri potesse generare gravissime criticità per la sicurezza e per gli interessi diplomatici e commerciali italiani in Libia. Le riunioni convocate d’urgenza tra il 19 e il 21 gennaio 2025 evidenziavano un rischio di ritorsioni concreto, immediato e altamente plausibile, con specifica esposizione a pericolo del personale della Rappresentanza italiana a Tripoli, dei civili presenti nella capitale e dei cittadini italiani in transito presso l’aeroporto di Mitiga. Tale timore era aggravato dal ruolo apicale di Almasri nella RADA Force, organismo titolare di poteri di arresto e detenzione, che esercita un controllo effettivo sull’aeroporto di Tripoli-Mitiga, sul relativo istituto penitenziario, sui principali siti strategici della capitale e sul porto commerciale, nonché un’influenza determinante sul contrasto ai flussi migratori e sulla sicurezza dell’area di Mellitah *Oil & Gas*, da cui dipende circa il 9% del fabbisogno italiano di gas. In tale contesto, le minacce di atti ostili, in caso di mancato rimpatrio di Almasri, non apparivano ipotetiche o vaghe, ma concrete, pur se non interamente prevedibili nelle loro modalità.

Si tratta – si badi bene – di timori che erano pienamente condivisi da tutti i massimi vertici istituzionali preposti alla tutela della sicurezza nazionale e internazionale dell’Italia, vale a dire dai direttori dell’AISE, dell’AISI, del DIS, dal Capo della Polizia e dal Ministro dell’Interno cui occorre tributare la massima fiducia e rispetto quando essi gestiscono situazioni così delicate, che possono avere un impatto reale e concreto sulla vita e sulla incolumità delle persone. Permettetemi quindi di esprimere la mia “sorpresa”quando sento il relatore di minoranza e lo stesso Tribunale dei Ministri affermare – a mio avviso con una certa superficialità – che i rischi per i nostri connazionali in Libia paventati dai massimi esperti in materia di sicurezza fossero “generici”, “indeterminati”, “ingiustificati” e “inesistenti”.

Sulla base di quali competenze, conoscenze ed esperienza, si possono formulare tali affermazioni? In forza di quali altre contro-informazioni si può sostenere che non c’era motivo di preoccuparsi?

E dunque, in una situazione così complessa il Libia come quella descritta dai Servizi tra il 19 e il 21 gennaio, che cosa avrebbe potuto o dovuto fare di diverso il Governo se non intervenire in via precauzionale per tutelare la vita e l’incolumità dei numerosi italiani residenti in Libia? Non è forse questo il primo dovere di uno Stato, sancito anche dall’ordinamento costituzionale (mi riferisco in particolare agli articoli 2, 13, 14, 32, 117, secondo comma, lett. d., della Costituzione): proteggere la vita e l’incolumità dei propri cittadini, ovunque si trovino? Si può discutere di tutto; ma non del fine legittimo perseguito, che coincide con la stessa ragion d’essere, l’*ubi consistam*, di uno Stato: garantire sicurezza, assicurare protezione effettiva ai connazionali, ridurre l’esposizione a pericoli prevedibili.

Come accennavo prima – Presidente – condivido ciò che sottolinea il relatore di minoranza e cioè che la Camera debba esaminare le richieste di autorizzazione a procedere per reati ministeriali “come se” il reato fosse stato compiuto dai Ministri inquisiti. A mio avviso, però, la Camera stessa dovrebbe anche deliberare nel caso di specie “come se” in Libia fossero stati presenti i nostri più stretti congiunti, esposti alle minacce dei miliziani della RADA!

Pertanto, come più volte ribadito nel corso dell’esame in Giunta e alla luce di tutte le argomentazioni esposte nella Relazione presentata, siamo fermamente convinti che quello in esame costituisca il vero e proprio “caso di scuola” di come un Ministro (nella specie, due Ministri e un Sottosegretario) abbia(no) agito “*per la tutela* di un *interesse dello Stato costituzionalmente rilevante*” e per perseguire “*un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo*”, ai sensi della legge costituzionale n. 1 del 1989.

\*\*\*

Inoltre, mi sia consentito svolgere alcune riflessioni su due questioni emerse durante il dibattito in Giunta:

1. quella secondo cui, nell’informativa tenuta alla Camera il 5 febbraio 2025, i Ministri Nordio e Piantedosi avrebbero mentito al Parlamento facendo riferimento solo a presunti “cavilli” di natura giuridica per giustificare il rimpatrio di Almasri senza invece menzionare i rischi di sicurezza per gli italiani in Libia segnalati dai Servizi;
2. e quella secondo cui il Governo avrebbe ceduto ai condizionamenti, se non addirittura al ricatto, di un Governo straniero o persino di strutture para-militari violente.

Sotto il primo profilo, osservo che la valutazione sulla correttezza istituzionale dell’Esecutivo deve avvenire alla luce del principio costituzionale di leale collaborazione tra Governo e Parlamento, che impone sì di fornire informazioni accurate ma entro i limiti compatibili con la tutela della sicurezza nazionale e con la protezione di dati classificati. La “verità parlamentare” non coincide con la “verità giudiziaria”: il Governo è tenuto a comunicare ciò che può essere divulgato senza compromettere interessi pubblici primari. In tale prospettiva, l’esposizione in Aula delle sole motivazioni giuridiche – la richiesta della Corte penale internazionale e l’espulsione per ragioni di sicurezza pubblica – non configura menzogna, ma rappresenta un atto di prudenza imposto dalla necessità di preservare informazioni di *intelligence* non divulgabili in seduta pubblica.

La legge n. 124 del 2007, che disciplina il sistema di informazione per la sicurezza, tutela espressamente fonti e metodi dei Servizi, consentendo comunicazioni selettive e perfino sedute segrete. Pretendere la totale trasparenza in materie di sicurezza equivarrebbe a violare il principio di ragionevolezza che bilancia la pubblicità degli atti con la salvaguardia di interessi vitali dello Stato. La scelta di presentare il profilo giuridico, omettendo il contenuto riservato delle valutazioni di rischio, non è dunque reticenza colpevole ma adempimento di un dovere di cautela.

Dal punto di vista politico, “non dire tutto” non equivale a “dire il falso”: il mendacio costituzionalmente rilevante presuppone l’affermazione contraria al vero di un fatto determinato. Nel caso di specie, invece, il Governo ha reso pubblica una motivazione legittima e verificabile, omettendo solo ciò che la legge imponeva di mantenere riservato. L’accusa di “occultamento” confonde la riservatezza imposta dalla tutela della sicurezza con un intento di sviamento. Se un difetto di completezza si può ravvisare, esso è politicamente spiegabile e giuridicamente compatibile con l’obbligo di protezione di persone e interessi nazionali.

A ciò va poi aggiunto che l’informativa alla Camera ha costituito un atto di rispetto del Parlamento da parte dei Ministri che erano già iscritti nel registro degli indagati e che quindi ben avrebbero potuto omettere qualsiasi dichiarazione, perché – come poi è avvenuto ad opera del Tribunale dei Ministri – utilizzabile contro di loro.

Quanto invece al presunto ricatto esterno, la decisione di rimpatriare Almasri rispondeva alla “ragion di Stato costituzionale”, fondata sulla ponderazione tra sicurezza nazionale e obblighi internazionali. La Costituzione impone al Governo il dovere di proteggere la vita e l’incolumità dei cittadini, anche all’estero. Agire con cautela in presenza di rischi concreti non costituisce cedimento, ma applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione. La “non ricattabilità” di uno Stato non si misura sulla temerarietà, ma sulla capacità di salvaguardare contemporaneamente la sicurezza e la sovranità.

La decisione contestata, pertanto, non rappresenta una resa a poteri stranieri, bensì una misura precauzionale per preservare vite umane e interessi nazionali in un contesto eccezionale. Essa non ha legittimato violenze né rinunciato alla cooperazione giudiziaria internazionale, ma ha tutelato la possibilità stessa di esercitare l’azione dello Stato in sede diplomatica e giurisdizionale. Questa è la cifra della sovranità costituzionale: fermezza nei fini e responsabilità nei mezzi.

\*\*\*

Un’ultima riflessione, Presidente.

A seguito delle interlocuzioni intrattenute dalla Giunta con la Procura di Roma e con il Tribunale dei Ministri nello spirito di leale collaborazione tra poteri dello Stato, è emersa una possibile connessione teleologica tra le contestazioni mosse ai Ministri Nordio e Piantedosi e al Sottosegretario Mantovano e l’ipotesi di reato di false informazioni al pubblico ministero ravvisata nei confronti del Capo di Gabinetto del Ministro della giustizia, Giusi Bartolozzi, ascoltata dal medesimo Tribunale per l’assunzione di sommarie informazioni.

Ne deriverebbe che la dott.ssa Bartolozzi potrebbe rivestire, nell’ambito della vicenda in esame, la posizione di co-indagato laico, con conseguente attrazione alla disciplina di cui all’art. 96 della Costituzione e, dunque, la necessità di richiedere anche per il predetto Capo di Gabinetto l’autorizzazione a procedere della Camera.

A sostegno di tale lettura depone l’unitarietà della vicenda: le asserite false informazioni sarebbero state rese in relazione ai medesimi fatti per i quali al Ministro sono attribuiti reati funzionali. Pertanto, consentire all’autorità giudiziaria di procedere nei confronti di un terzo per un reato autonomo ma teleologicamente volto a occultare il reato ministeriale, comporterebbe una frustrazione in concreto della garanzia del filtro parlamentare, poiché l’accertamento del c.d. reato satellite imporrebbe una valutazione della condotta del Ministro, incidendo sul nucleo funzionale della stessa e aggirando indirettamente la previsione costituzionale. Una interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe, pertanto, di subordinare la prosecuzione anche del procedimento relativo reato teleologico alla richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera, atteso che esso si presenta processualmente unificato al reato ministeriale.

Su tale profilo, resta quindi ferma la possibilità per la Camera di valutare, nella sede opportuna, le iniziative più idonee a salvaguardare le proprie prerogative costituzionali.

\*\*\*

Per concludere – Presidente, colleghi – in modo sereno ma convinto la maggioranza della Giunta propone all’Assemblea di negare l’autorizzazione a procedere chiesta dal Tribunale dei Ministri di Roma.

La Camera è chiamata a difendere il corretto equilibrio tra responsabilità penale individuale e tutela dell’azione di governo quando questa è rivolta alla protezione della vita dei nostri concittadini e degli interessi vitali della Repubblica. È questo, oggi, il compito che la Costituzione affida a noi. E a questo compito intendo adempiere responsabilmente, fino in fondo.

Grazie.